



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Delibera n. 1560 del 13 novembre 2024

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

-

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI
CON MODALITÀ TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

nella seduta del 13 novembre 2024

- *Visto l'art. 51, primo comma della Costituzione della Repubblica, che prevede che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini";*
- *Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;*
- *Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede, al comma 1, che "Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinata con Regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia";*
- *Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n.11023, che impone "l'obbligo per il Consiglio nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi", sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, "ha assegnato al Consiglio nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere";*

- Vista la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento affari di giustizia, Dir. Gen. Affari interni, Ufficio II – Ordini professionali e Albi pervenuta in data 27 maggio 2024 (prot. m_dg. DAG.27/05/2024.0111489.U), con la quale il Ministero vigilante, rispondendo alla richiesta di delucidazioni inviata dal Consiglio nazionale in data 6 marzo 2024, richiamata la conferente giurisprudenza amministrativa, ha comunicato che “nulla osta, de iure condito, all’adozione di un regolamento che disciplini le elezioni con modalità telematiche per il rinnovo degli Ordini territoriali, **provvedendo a fornire una disciplina delle modalità di espressione del voto che appaiano funzionali a garantire l’effettività del principio della parità di genere**, senza, per converso, incidere in maniera illegittima sulla libera determinazione nell’espressione del voto, parimenti garantita dalla Carta Costituzionale”;
- Visto che la predetta nota del Ministero vigilante ha altresì precisato la necessità che le nuove disposizioni regolamentari per la tutela di genere siano approvate dal Ministero stesso;
- Visto il proprio Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, approvato dal Ministero vigilante in data 18 febbraio 2021;
- Condivisa l’opportunità indicata dal Ministero vigilante di integrare il predetto regolamento con disposizioni volte alla tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione della Repubblica e dei principi espressi dalla conferente giurisprudenza amministrativa;
- Vista la propria delibera assunta nella seduta n. 26 del 10 luglio, con la quale il Consiglio nazionale ha approvato in via preliminare il testo del Regolamento e lo ha trasmesso ai fini dell’approvazione al Ministro vigilante;
- Visto il decreto a firma del Ministro della Giustizia pervenuto in data 24 ottobre 2024 con il quale sono state approvate le disposizioni sottoposte al vaglio Ministeriale;

**ADOTTA
il seguente regolamento**

**CAPO I
OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto del presente regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico ed in presenza per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei Consigli dell’Ordine e del Consiglio nazionale assicurando, qualsiasi sia la modalità di voto prescelta, la tutela del genere meno rappresentato e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini, secondo quanto previsto dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica.
3. Ciascun Consiglio dell’Ordine, all’atto di indire la tornata elettorale, stabilisce con proprio provvedimento adeguatamente motivato che le elezioni si tengano in presenza, oppure in modalità telematica da remoto, e nomina il seggio elettorale di cui all’art. 3, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
4. Non è possibile esercitare il diritto di voto utilizzando contemporaneamente modalità di voto da remoto e modalità in presenza.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL VOTO CON MODALITÀ TELEMATICHE

Articolo 2 – Piattaforma informatica per il voto da remoto

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, selezionato all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili.
2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.
3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) contiene, per la gestione come sottoindicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
 - b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; e la terza al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
 - c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle tre password di cui sopra;
 - d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire:
 - la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi;
 - l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto;
 - la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;
 - e) prevede l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiato per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;
 - f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;
 - g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'extrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
 - h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;
 - i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la crittazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
 - l) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni me-

diante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
m) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Articolo 3 – Operazioni di voto in via telematica

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005, n. 169. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.
2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.
6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Articolo 4 – Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni di voto telematiche

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2.4
2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 3, comma 2.
3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO
E LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE

Articolo 5 – Tutela della parità di genere nei Consigli dell'Ordine e nel Consiglio nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:
n. 4 preferenze nel caso si debbano eleggere n.7 consiglieri;
n. 5 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 9 consiglieri;
n. 6 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 11 consiglieri;
n. 8 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 15 consiglieri.
2. Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza degli iscritti nella sez. B dell'Albo, qualsiasi sia la modalità di espressione del voto, è nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma del comma precedente, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Si considerano perciò nulli e non apposti i nominativi della sez. A indicati dopo quelli corrispondenti al numero delle preferenze esprimibili.
3. Qualsiasi sia la modalità di espressione del voto, il voto si esprime scrivendo il nome e cognome del candidato prescelto nella scheda elettorale cartacea o telematica.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero vigilante, il Consiglio nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede.
5. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 8 candidati appartenenti al medesimo genere, indipendentemente dalla sezione di appartenenza. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma del periodo precedente, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti nella sez. B dell'albo, si considerano nulli e non apposti i nominativi della sez. A indicati dopo quelli corrispondenti al numero delle preferenze esprimibili.

Articolo 6 – Rinvio alla normativa vigente ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio nazionale nonché degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di cui al DPR 8 luglio 2005, n. 169 ed al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, in quanto compatibili, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, in quanto compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di cui sarà data contestuale comunicazione agli Ordini territoriali a mezzo posta elettronica certificata.